

## FORMAZIONE DELL'ALBO DEI PEDAGOGISTI E DELL'ALBO DEGLI EDUCATORI PROFESSIONALI DELLA REGIONE LAZIO

Si comunica che, in base all'art. 6 comma 1 bis del decreto-legge 31 dicembre 2025 n. 200, convertito con modifiche nella legge 27 febbraio 2026 n.26, il termine per la presentazione delle domande **è stato prorogato fino al 31 marzo 2027** (Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2026).

Si chiarisce che, essendo stato presentato al Senato, nelle more, un disegno di legge (A.S. 1712) recante modifiche sostanziali alla legge n. 55 del 2024 e che potrebbe incidere anche sui requisiti richiesti per l'iscrizione in sede di prima attuazione (artt. 10 e 11 della legge n. 55 del 2024), **solo alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande, fatte salve ulteriori proroghe, sarà possibile formare un elenco definitivo**, che tenga conto delle eventuali modifiche effettuate dal Parlamento dopo l'esame del disegno di legge del Governo.

Si comunica pertanto **la sospensione dell'efficacia dell'elenco provvisorio**, pubblicato sul sito di codesto Tribunale, recante i nominativi dei professionisti che avevano fatto domanda di iscrizione all'albo **degli educatori della regione Lazio**, a causa della inopportunità sopravvenuta di formare elenchi provvisori delle domande pervenute.

Si rende noto altresì che non è possibile dare informazioni sull'esito delle singole domande ma che è sempre possibile, su richiesta degli interessati, ottenere conferma della avvenuta presentazione delle domande, come fatto finora.

Si rammenta che la legge prevede espressamente che:

-fino alla istituzione dell'Ordine, i pedagogisti e gli educatori che hanno presentato domanda di iscrizione ai relativi albi possono comunque esercitare la rispettiva attività professionale (art. 10, comma 8 sexies, del decreto-legge 27 dicembre 2024 n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025 n.15);

-fino alla prima formazione dell'elenco, resta ferma la possibilità di esercitare le professioni di pedagogo e di educatore anche in mancanza di presentazione della domanda di iscrizione all'albo (art. 6, comma 9, del decreto-legge 8 agosto 2025 n. 117, convertito con modificazioni dalla legge 3 ottobre 2025).

Il Commissario

Dott.ssa Marta Ienzi

